



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina



ON. TRIBUNALE DI MESSINA

- SEZIONE LAVORO -

Memoria difensiva

(G.U.L. Dott.ssa Romeo; R.G.4584/2018; ud. 15/10/2019)

Per il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina** (C.F.: 80005000833), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Alessandra Meliadó (C.F. MLDLSN74R62F158L), funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs n°80 del 31 marzo 1998, presso la sede del predetto Ambito Territoriale di Messina, sita in Messina, Via San Paolo. 361 ex IAI, pec: uspme@postacert.istruzione.it;

resistente

contro

la Prof.ssa **Calapristi Rosaria**, rappresentata e difesa dall'Avv. G. Minissale.

ricorrente

PREMESSE.-

Con ricorso ex art. 414, la prof.ssa Calapristi, docente della scuola primaria, posto comune, adiva codesto On. Tribunale del Lavoro per ottenere il diritto, all'assegnazione della sede definitiva di titolarità in uno degli ambiti territoriali della provincia di Messina, con relative domande subordinate.

Nella specie, la ricorrente assunta con contratto a tempo indeterminato a decorrere 01/09/2015, presso l'Ambito di Milano, impugnava il mancato trasferimento nella provincia di Messina per l'a.s. 2018/19, a causa del mancato riconoscimento della precedenza di cui all'art. 33, co. 3 della legge 104/92, per l'assistenza al proprio padre disabile.

Tramite la presente memoria si costituisce l'Amministrazione resistente, contestando *in toto* quanto ex adverso esposto, sia in punto di fatto, che di diritto, per le seguenti ragioni di

DIRITTO.-





1.- La docente lamenta di non aver ottenuto il trasferimento nell'a.s. 2018/19 in uno degli ambiti territoriali di Messina e provincia indicati nella domanda di mobilità, pur vantando un diritto di precedenza.

L'Amministrazione ha operato correttamente nella gestione del sistema delle precedenze in quanto, in riferimento alla posizione della ricorrente l'Art. 13 CCNI sulla mobilità, così recita: *“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata l'operazione a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. I docenti che ottengono la titolarità di ambito a seguito di precedenza vengono collocati d'ufficio dal competente Ufficio scolastico secondo l'ordine di trasferimento sull'ambito nella prima scuola disponibile del comune in cui si applica la precedenza o, in mancanza di disponibilità, in comuni vicini prima della procedura di individuazione per competenze”*.

Al punto IV recante: ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE”, viene precisato che: *“Successivamente viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità”* ed ancora viene specificato che: *“In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria”*.

Nel caso di figlio che assiste il genitore in qualità di referente unico sono stati previsti alcuni requisiti per la fruizione del beneficio e il diritto di precedenza viene riconosciuto nei movimenti all'interno della provincia.

Nei trasferimenti interprovinciali la precedenza è riconosciuta ai soli genitori, anche adottivi, o a chi individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita la tutela legale e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza.

Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto di usufruire della precedenza tra province diverse, ma solo nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Nel caso specifico, la ricorrente afferma di prestare assistenza al padre disabile.





Dispone l'art. 14 del C.C.N.I. contenente la rubrica “ Assistenza ai familiari disabili “ “ Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale “.

Il C.C.N.I., dunque, non disconosce il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità; tale precedenza tuttavia è riconosciuta nelle sole operazioni di assegnazione provvisoria (movimenti di durata annuale).

Il C.C.N.I. impugnato garantisce dunque pienamente al personale referente unico che assiste un familiare disabile (parente, affine o affidatario) tramite una precedenza riconosciuta nelle operazioni con carattere annuale di assegnazione provvisoria, la possibilità di “ scegliere una sede di lavoro più vicina “ come previsto dalla legge 104/92.

La possibilità di scelta della sede più vicina non può essere infatti intesa come diritto ad un trasferimento definitivo nella sede più vicina.

Il C.C.N.I. stabilisce nell'attribuzione della precedenza una gradazione nell'ordine di priorità, collegata alle diverse fasi nelle quali si effettuano i movimenti.

Nella fase dei movimenti provinciali hanno la precedenza nell'ordine i genitori per l'assistenza al figlio disabile e il coniuge o figlio per l'assistenza all'altro coniuge o al genitore disabile.

Nella fase dei movimenti interprovinciali hanno la precedenza nell'ordine i genitori per l'assistenza al figlio disabile e il coniuge per l'assistenza all'altro coniuge disabile.

Di conseguenza come sopra esposto, nel caso in esame la precedenza poteva spettare solo nelle operazione di mobilità annuale (assegnazione provvisoria). Così è stato, infatti la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria a Messina.

Si sottolinea sotto altro profilo che l'art. 13 del CCNI stabilisce che il diritto di precedenza per l'assistenza al disabile va attribuito all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.

L'art. 13 prevede, inoltre, per il figlio referente unico il requisito della convivenza con il soggetto disabile.

Inoltre, è necessario che il dipendente esprima come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella





provincia.

Per il figlio referente unico condizione per l'attribuzione della precedenza è altresì : la documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; la documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico.

Appare, infatti, doveroso per l'Amministrazione tutelare a fronte del diritto di precedenza riconosciuto in capo ad alcuni soggetti, anche la posizione degli altri docenti che partecipano alle operazioni di mobilità sulla base del punteggio acquisito e derivante dalla valutazione dei servizi, dei titoli posseduti.

2. Nel merito delle richieste della ricorrente.

La ricorrente è docente di scuola primaria, su posto comune.

I docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale per la scuola primaria, sono tutti titolari di un diritto di precedenza previsto e riconosciuto dal CCNI, come si desume dal bollettino dei trasferimenti 2018/2019, che si allega.

Dalla domanda di mobilità per l'a.s. 2018/19, risulta che la prof. Calapristi vanta un punteggio di 75 punti.

Tale punteggio non è assolutamente sufficiente a superare altri docenti.

Infatti per quanto concerne la mobilità a.s. 2018/19 gli unici che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale sono docenti titolari di precedenza ex legge 104/92 riconosciuta da contratto (Certo Antonella p. 97, Cipriano p. 36, Colloca p. 103, Fiumara p. 74, Giambò p. 90, Militello p. 102, Roncaglia p. 39, Russo p. 37, Saccà 90, Trusso p. 45 Zingales Ali p. 42).

Pertanto, le domande avanzate dalla ricorrente meritano di essere rigettate in quanto illegittime ed infondate.

Per i motivi sopra illustrati,

si chiede

che l'On Tribunale del Lavoro adito voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare il ricorso *ex adverso* proposto, sia nella fase cautelare che in quella di merito, con vittoria di spese di giudizio.

Messina, li 14/10/2019

Il Funzionario
Alessandra Meliadò
Documento firmato digitalmente

